



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel 040 377 2405
fax 040 377 2446
I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. **24905/PROD.COMM**
rif. a ns. prot. **23860/PROD.COMM./2007**
allegato
Trieste, **17 ottobre 2007**

Spett.le

oggetto: Oggetto: **legge regionale 29/2005; Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 069/Pres. – Commercio all'ingrosso.**

Si fa riferimento alla richiesta di specificazioni, pervenuta dall'impresa in indirizzo, relativamente alla qualificazione giuridica di commercio all'ingrosso, per svolgere, in proposito, gli approfondimenti di cui appresso.

La definizione normativa di commercio all'ingrosso è riportata nell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 29/2005, intendendosi come tale <<attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori>>.

Ulteriore specifica è contenuta nel regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 069/Pres., all'articolo 2, comma 1, lettera a): il commercio all'ingrosso, di cui alla definizione di legge, è l'attività <<espletata verso commercianti grossisti e al dettaglio per i prodotti oggetto della loro impresa e per quelli necessari al funzionamento della stessa; verso industriali, artigiani, esercenti servizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e altri utilizzatori professionali, per le materie prime e i prodotti necessari al funzionamento dell'impresa; verso utilizzatori in grande ("grandi consumatori", secondo la lettera della legge regionale) quali le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti da commercianti, per gli acquisti di prodotti oggetto della loro attività>>.

Dalle nozioni giuridiche sopra evidenziate, ne deriva, in primo luogo, un elemento soggettivo determinante a qualificare l'attività di vendita in argomento, in quanto il commercio all'ingrosso non può mai essere effettuato nei confronti dei singoli consumatori finali; anche se nell'attività di qualsiasi grossista <<non può escludersi, anzi certamente si può ritenere corrente il dirottamento di un certo quantitativo di merce ad uso privato della clientela>> (Tribunale di Monza, sentenza dd. 18 maggio 1979), resta assodato, in ogni caso, che la distinzione tra <<attività di commercio al minuto e quella di commercio all'ingrosso sta nel modo in cui è organizzata la vendita, dovendo il venditore all'ingrosso accertare e controllare l'esistenza del requisito soggettivo degli acquirenti (se siano, cioè, commercianti, o utilizzatori professionali, o utilizzatori in grande) e determinare secondo gli usi la quantità minima vendibile per ogni tipo di merce>> (TAR Veneto, sentenza n. 89 dd. 5 febbraio 1983).

L'inciso finale della massima giurisprudenziale riportata (determinazione secondo gli usi della quantità minima vendibile per ogni tipo di merce), identifica un secondo elemento dell'attività di vendita all'ingrosso, ossia l'elemento oggettivo, il cui rilievo, ai fini della qualificazione di un'attività commerciale come "ingrosso", rimane comunque secondario e di eventuale ausilio rispetto all'elemento soggettivo.

In proposito, illuminante è la sentenza della Cassazione Civile, sez. I, n. 3127 dd. 12 maggio 1981, di cui si riporta, per esteso la relativa massima.

<<Il grossista che effettui, anche sporadicamente o episodicamente, operazioni di vendita senza aver accertato, in modo preventivo ed adeguato, la qualità dell'acquirente (commerciante, utilizzatore professionale, utilizzatore in grande) che accede al proprio magazzino (ovvero a soggetti muniti di detta qualità, ma in un settore economico che normalmente tratta od utilizza merci diverse da quelle acquistate, sempre che esso venditore conosca tali circostanze, o sia in grado di conoscerle provvedendo agli opportuni accertamenti richiesti dal caso concreto, specie con riguardo ad operazioni aventi ad oggetto modeste quantità di beni), nonché la corrispondenza dei prodotti acquistati con quelli normalmente trattati o utilizzati da quest'ultimo, incorre nel divieto di esercizio congiunto, nello stesso locale, di attività di commercio all'ingrosso e al minuto>>.

Infatti, *<<l'esercente di vendita all'ingrosso ha l'obbligo di accertare non soltanto che gli acquirenti abbiano le qualità di commercianti, utilizzatori professionali o in grande, ma altresì che le merci da loro acquistate siano in rapporto di omogeneità e di correlazione con la loro attività. L'esercente tuttavia può vendere al commerciante prodotti che, pur non essendo oggetto di ulteriore rivendita, possono assumere carattere strumentale per l'esercizio dell'attività commerciale dell'acquirente. Ove l'esercente abbia adempiuto al dovere di accertare, in modo preventivo ed adeguato, le qualità dell'acquirente che accede al proprio magazzino e la corrispondenza dei prodotti acquistati con quelli normalmente trattati o utilizzati da quest'ultimo, non gli si può far carico della diversa destinazione impressa alle merci dall'acquirente sia per uso personale sia in favore di terzi non legittimati all'acquisto presso il grossista>>.*

Per ulteriori statuizioni nel senso che costituisce un dovere professionale per il grossista accertare la qualifica soggettiva dell'acquirente, si rinvia alle sentenze, sempre della Cassazione Civile, n. 5204 dd. 28 luglio 1983 e n. 8098 dd. 4 novembre 1987.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it